



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Sonia Martelli	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo Referendario (relatore)
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ss. mm. ii., nonché dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

emessa sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Osio Sopra

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in particolare l'articolo 7, comma 8;

vista la nota pervenuta a questa Sezione in data 27 agosto 2021, con cui il Sindaco del Comune di Osio Sopra ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma “Microsoft teams”;

udito il relatore dott.ssa Alessandra Cucuzza;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Osio Sopra, dopo avere ampiamente ricostruito la disciplina e la giurisprudenza contabile in materia di conferimento di incarichi dirigenziali da parte degli enti locali con particolare riferimento alla necessità del requisito della laurea, evidenzia come, ad avviso del comune, *“l'attribuzione di incarico ex 110 ad un dipendente responsabile di posizione organizzativa in altro ente, sino al conferimento dell'incarico stesso, potrebbe essere assimilato ad una convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. oppure alla mobilità tra enti di cui al D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.”*. Pertanto, alla luce di questa ampia premessa, si chiede *“se il comune può:*

-inserire nel proprio organico, mediante l'istituto della mobilità, un responsabile di posizione organizzativa senza laurea ma con esperienza decennale nel settore,

oppure

– convenzionarsi con altro ente e condividere un responsabile di posizione organizzativa con esperienza e operatività decennale nel settore di riferimento,

perché quindi non potrebbe essere possibile, solo in tal caso e per tale tipologia di soggetti, già dipendenti pubblici e in ruoli di responsabilità, seppur senza laurea, bandire una selezione pubblica al fine del conferimento di un incarico ex art. 110 Tuel, per il tempo

necessario sino all'assunzione in ruolo di un nuovo dipendente e al fine di evitare di arrecare danni all'ente?"

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ammissibilità.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all'atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco del Comune di Osio Sopra che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo.

Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali, in considerazione della posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei Conti ed al fine di preservare l'autonomia gestionale dell'ente, deve riguardare quesiti in materia di contabilità pubblica a carattere generale ed astratto. In tal modo si esclude che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano diventare organi di consulenza generale delle autonomie locali e possano ingerirsi nell'esercizio concreto dell'attività amministrativa che sono chiamate a controllare.

Le Sezioni riunite, in particolare, con la delibera n. 54 del 17 novembre 2010, hanno ulteriormente contribuito a delineare l'ambito oggettivo della funzione consultiva, identificando una nozione "dinamica" di contabilità pubblica in grado di

comprendere non solo la gestione del bilancio, ma anche la sana gestione finanziaria degli enti e gli equilibri di bilancio. Tale interpretazione esclude, tuttavia, che la nozione di contabilità pubblica possa essere estesa fino a ricomprendere *“qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria”*, per cui, secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza contabile, il fatto che l'attività comporti *“direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”* non è sufficiente a far rientrare tale attività nell'ambito oggettivo della funzione consultiva affidata alla Corte dei Conti.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche la richiesta formulata dal Comune di Osio Sopra non può ritenersi ammissibile in quanto finalizzata a conoscere quali siano i presupposti e le modalità per il conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 110 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In proposito si ribadisce che, come affermato dalle Sezioni riunite, la materia del personale, che ha un impatto particolarmente consistente sui bilanci degli enti pubblici, non è di per sé sottratta alla funzione consultiva della Corte, ma, per rientrare nella nozione di contabilità pubblica, deve coinvolgere *“la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio”* (Sezioni riunite, del. richiamata n. 54/2010). Poiché, nel caso in esame non si rinviene tale rilievo contabile, il quesito deve dichiararsi inammissibile (in senso analogo recentemente Sez. reg. Puglia, n. 66/2019).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2021.

Il Relatore

(dott.ssa Alessandra Cucuzza)

Il Presidente

(dott.ssa Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il

7 ottobre 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)